

**COMUNE DI BISACQUINO (PA)**  
**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**  
**CENTRO OPERATIVO COMUNALE**  
**EMERGENZA IDROGEOLOGICA BISACQUINO**

**Ordinanza n. 12 del 23/02/2015**

Oggetto: Parziale revoca dell'ordinanza di sgombero fabbricati del 22/02/2015.

**IL SINDACO**

**Viste** le relazioni della Funzione 1 e del dott. Paolo CIULLA, geologo incaricato del supporto tecnico-scientifico;

**Richiamata** la propria ordinanza n. 9 del 22/02/2015 (si precisa che in alcune copie di tale ordinanza è stato per mero errore materiale indicato il n. 8/2015) avente per oggetto: *"Sgombero edifici interessati dal movimento franoso del 22/02/2015"*;

**Atteso** che:

- dalle relazioni suddette si evince che *"per tutte le considerazioni sopra espresse, si ritiene possibile per gli immobili 1, 2 e 3 consentire l'accesso agli stessi condizionandolo alla sola fruibilità diurna ed all'inaccessibilità all'area esterna retrostante i fabbricati ed adiacente alla scarpata. La presente prescrizione è da ritenersi obbligatoria perdurando le attuali avversità meteorologiche e parimenti la stessa sarà oggetto di revisione, al miglioramento delle condizioni meteo"*;
- negli edifici a schiera della fila immediatamente sottostante, indicati in ordinanza dalla linea perimetrale in zona "gialla", ubicati in Via dell'Agave, sgomberati in via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche e sopralluoghi, al fine di individuare l'eventuale persistenza di rischio indotto dall'esterno, sono stati ripristinati i servizi essenziali;

**Ritenuto**, pertanto, in considerazione di quanto sopra accertato, di dover revocare parzialmente l'ordinanza di sgombero del 22/02/2015 per gli edifici sopra descritti;

- quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 92/2008, convertito dalla legge 125/2008;
- quale Autorità locale di Protezione civile, ai sensi della legge n. 225/1992 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**RITENUTA** la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di ridurre il più possibile i disagi alla popolazione, causati dall'evento calamitoso del 22/02/2015;

**ORDINA**

- le premesse si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante ed essenziale del presente dispositivo;
- a modifica della propria ordinanza n. 9 del 22/02/2015 di sgombero dei fabbricati in seguito all'evento calamitoso del 22/02/2015, e con riferimento all'individuazione degli edifici nella stessa riportata:

1. **REVOCARE** l'ordine di sgombero dei fabbricati siti in **zona gialla** e precisamente:

✓ Via dell'Agave dal civ. 7 al civ. 25:

- RAGUSA Angela nt. 09/03/1952
- CARONNA Vincenzo nt. 03/02/1947 3. DI LEONARDO Paola nt. 03/07/1950
- SCATURRO Saverio nt. 03/10/1948 5. LA SALA Luciano nt. 23/01/1974
- GIOVINCO Maria nt. 18/07/1945 7. BACILE Antonino nt. 05/02/1965
- STAGNO Antonina nt. 18/03/1941
- MARINO Giovanni F.sco nt. 10/12/1961 10.
- POLLICHINO Giuseppe nt. 12/12/1948

2. Alla società di gestione **CPL Concordia S.r.l. Ufficio di Corleone (PA)** di provvedere al ripristino della fornitura di gas per uso domestico;

3. **Via Ragusa, 2/4/8 - 90034**

4. **REVOCARE** lo sgombero dei fabbricati in **zona rossa** ai nn. 1, 2 e 3 e precisamente:

✓ Via del Gelso Bianco civ. nn. 17, 19, 21 e 25:

- PIZZITOLA Salvatore nt. 28/09/1960
- CALMA Lorenzo nt. 13/07/1959
- ROGATO Pasquale nt. 16/12/1965
- ESPOSTO Pietro nt. 20/11/1953

consentendo l'accesso agli stessi condizionandolo alla sola fruibilità diurna ed all'inaccessibilità all'area esterna retrostante i fabbricati ed adiacente alla scarpata. La presente prescrizione è da ritenersi obbligatoria perdurando le attuali avversità meteorologiche e parimenti la stessa sarà oggetto di revisione, al miglioramento delle condizioni meteo.

### AVVERTE

- che responsabile del procedimento istruttorio è il dott. Ignazio BACILE presso Il Centro operativo comunale di Protezione Civile;

- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o alternativamente al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ordina agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza che, in copia, viene tempestivamente comunicata:

- al signor Prefetto di Palermo;

- al D.R.P.C.

- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo;
- ai responsabili locali delle Forze dell'Ordine;

Notificare agli interessati la presente ordinanza mediante notifica diretta negli attuali luoghi di dimora o, nell'impossibilità, mediante pubblicazione a termini di legge.



IL SINDACO

*Giuseppe Franco*